



Articolo 10

Obblighi dei lavoratori

- ¹ Il lavoratore è tenuto a osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di tutela della salute e a tener conto delle regole generalmente riconosciute. Deve segnatamente utilizzare l'equipaggiamento personale di protezione e non deve compromettere l'efficacia delle attrezzature di protezione.
- ² Il lavoratore, se constata anomalie che possono compromettere la tutela della salute, deve eliminarle senza indugio. Se non ne è autorizzato o non può provvedervi deve immediatamente annunciare le anomalie al datore di lavoro.

Tutti i provvedimenti per la tutela della salute potranno raggiungere il loro effetto solo grazie alla collaborazione tra datore di lavoro e lavoratori. Anche la legge sul lavoro (art. 6 cpv. 3) stipula che il datore di lavoro fa cooperare i lavoratori ai provvedimenti per la tutela della salute. Questi sono tenuti a sostenere il datore di lavoro nella loro applicazione. Gli obblighi dei lavoratori concretizzano questa collaborazione dei lavoratori per garantire la messa in atto dei provvedimenti di tutela della salute e la loro efficacia nel tempo

Nell'ambito delle loro competenze i lavoratori devono, in particolare:

- rispettare le regole di tutela della salute generalmente riconosciute e in particolare quelle relative alla professione,
- seguire le direttive dei superiori relative ai provvedimenti ed alle attrezzature di protezione fanno parte delle direttive, in particolare, i principi enunciati nel regolamento aziendale e le raccomandazioni specifiche al posto di lavoro, come anche le istruzioni impartite personalmente al lavoratore per l'esecuzione dei suoi compiti,
- rispettare le prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (riferirsi all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, OPI),
- utilizzare e mantenere conformemente alle direttive i dispositivi individuali di protezione messi a loro disposizione,

- non modificare né gli equipaggiamenti personali né le attrezzature di protezione per non comprometterne l'efficacia (v. art. 230 del Codice penale, CP),
- eliminare senza indugio le anomalie che possono compromettere la tutela della salute o, se non sono in grado di farlo o non sono autorizzati a provvedervi, devono comunicarle immediatamente al loro superiore o al datore di lavoro. Quest'ultimo provvederà alla loro eliminazione.

Il lavoratore che esplica una funzione di superiore, deve inoltre:

- impiegare lavoratori subordinati in grado, per formazione e capacità, di ridurre al minimo i rischi legati al loro posto di lavoro,
- istruire gli stessi sulle prescrizioni, gli impianti e le attrezzature di protezione. Verificare il rispetto delle prescrizioni di protezione,
- imporre il rispetto delle prescrizioni di protezione, se necessario adottando provvedimenti disciplinari.

Occorre pure ricordare che il lavoratore è punibile se viola le prescrizioni in materia di tutela della salute (art. 60 LL). E' anche punibile la violazione per negligenza se mette seriamente in pericolo altre persone.